

Regolamento Sezioni regionali SIT

1. La Società Italiana di Telemedicina e Sanità Elettronica è organizzata in Sezioni regionali il cui territorio di competenza corrisponde a quello delle regioni italiane come indicate dalla Carta Costituzionale.
2. La struttura di ciascuna sezione regionale è così composta: un presidente, un vicepresidente, un segretario con funzioni di tesoriere, un consiglio direttivo regionale, un comitato scientifico.
3. I componenti del consiglio direttivo, del comitato scientifico, il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio direttivo nazionale su indicazione del presidente nazionale. In sede di prima convocazione, il presidente, il vicepresidente e il segretario regionali sono nominati dal presidente nazionale.
4. Il consiglio direttivo della sezione regionale si riunisce due volte l'anno. E' convocato dal segretario generale, è presieduto dal presidente e vede la presenza di diritto del vicepresidente.
5. Coloro che rivestono cariche nazionali non possono rivestire cariche regionali.
6. I rapporti tra la sezione regionale e la SIT nazionale sono improntati al riconoscimento della massima autonomia decisionale nei limiti delle competenze della sezione regionale e del rispetto delle linee di indirizzo della SIT nazionale.
7. La sezione regionale ha autonomia economica e organizzativa per quanto concerne le questioni regionali di sua competenza. Per quanto concerne la situazione nazionale, la sezione regionale può indicare alla SIT provvedimenti di carattere finanziario che ritiene opportuno vengano assunti. Tali indicazioni dovranno essere obbligatoriamente valutate e discusse dal consiglio direttivo nazionale.
8. Le competenze delle sezioni regionali sono le seguenti:
 - applicare e seguire le linee guida del direttivo in materia di telemedicina e sanità elettronica,
 - disseminare la cultura dell'*e-health*,
 - nelle stesse materie, fare educazione e formazione,
 - organizzare almeno un congresso annuale regionale,
 - intervenire con un proprio spazio nel congresso nazionale,
 - intrattenere i rapporti con i soci regionali e con i finanziatori,
 - in accordo con il consiglio direttivo nazionale, organizzare attività di ricerca regionali,
 - censire e segnalare a SIT nazionale le attività regionali di interesse per l'*e-health*,
 - su mandato del presidente nazionale SIT e tramite il proprio presidente, intrattenere rapporti con tutte le istituzioni pubbliche e private regionali,
 - organizzare periodicamente riunioni di carattere politico-strategico per la programmazione dell'attività locale in modo dialettico e condiviso tra i soci e con la supervisione del presidente regionale,
 - stilare e inviare una *newsletter* delle attività ai soci.
9. Una quota pari al 60% del bilancio della SIT nazionale sarà destinato alle singole sezioni regionali, che potranno utilizzarla in base a decisioni assunte in seno al consiglio direttivo. Il segretario con funzioni di tesoriere terrà nota delle spese effettuate e ne darà conto al segretario nazionale.
10. I presidenti di sezione hanno diritto di ricevere copia del verbale della riunione del consiglio direttivo nazionale in anteprima rispetto alla sua diffusione presso i soci.
11. Il consiglio direttivo regionale è autorizzato a richiedere alle proprie riunioni la presenza di esponenti di cariche nazionali (presidente, vicepresidente, segretario, membri del consiglio direttivo, membri del comitato di consulenza) in qualità di uditori o di consulenti.
12. Ciascuna sezione regionale è tenuta alla redazione e all'aggiornamento dell'albo soci di appartenenza di quella regione.
13. Ciascuna sezione regionale è tenuta alla compilazione di un registro delle uscite affidato al segretario regionale in funzione di tesoriere.

14. Ciascuna sezione regionale ha diritto all'uso del logo SIT, previa notificazione alla SIT nazionale.
15. Ciascuna sezione regionale svolge attività consulenziale in varie materie di interesse per la telemedicina e la sanità elettronica a favore dei propri soci mediante un *pool* di esperti nominato dal consiglio direttivo. Tale *pool* di esperti potrà ricevere un compenso per l'attività svolta con fondi tratti da una percentuale (*da stabilirsi*) della quota sociale versata dai soci di quella regione.
16. Ciascuna sezione ha diritto ad uno spazio autogestito nel sito internet nazionale al fine di pubblicizzare la propria attività.
17. Ciascuna sezione regionale si impegna a linkare al sito internet della SIT nazionale dal proprio sito regionale.